

REGOLAMENTO D'ATENEIO PER LA DISCIPLINA DEL PROGRAMMA COMUNITARIO LLP/ERASMUS E PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO (VISITING STUDENTS)

(COSÌ COME MODIFICATO NELLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO DEL 26 OTTOBRE 2010)

Scopo ed oggetto del Regolamento

L'Ateneo di Palermo ha adottato una politica di apertura all'apprendimento disciplinare da parte dei propri studenti presso Istituzioni accademiche straniere ed ha in particolare aderito al Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente o Lifelong Learning Programme (LLP) di cui al successivo Titolo I.

In conformità a tale indirizzo politico ed in coerenza all'obiettivo di favorire l'apprendimento disciplinare presso Istituzioni straniere, il presente Regolamento determina i criteri generali che devono ispirare il riconoscimento da parte dei Corsi di studio dei periodi di studio trascorsi all'estero ed individuare le condizioni per la relativa ammissione

Il Regolamento è specificamente rivolto a rimuovere i possibili ostacoli che si frappongono alla piena integrazione degli studenti del proprio Ateneo nel circuito culturale internazionale e a consentire la piena armonizzazione delle disposizioni adottate dalle strutture accademiche palermitane con quelle previste dalle istituzioni comunitarie.

Il presente Regolamento costituisce strumento sia di consolidamento della posizione dell'Ateneo in ambito internazionale, sia di ulteriore attribuzione agli studenti di un patrimonio di conoscenze, al termine del loro corso di studio, tale da assicurare loro una adeguata immissione nel circuito delle professioni e della ricerca internazionali.

Titolo I – Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente - LLP/Erasmus

A. MOBILITÀ STUDENTI (STUDENTS' MOBILITY, SM)

1. Aspetti generali

1.1. La mobilità

L'Ateneo di Palermo ha aderito al Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente o Lifelong Learning Programme (LLP) che riunisce al suo interno tutte le iniziative di cooperazione europea nell'ambito dell'istruzione e della formazione dal 2007 al 2013. Questo programma si propone di promuovere, all'interno della Comunità Europea, gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi d'istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale.

La mobilità degli studenti tra l'Università degli Studi di Palermo ed altre Istituzioni straniere obbedisce ai principi fissati dallo stesso Programma.

È condizione essenziale per il successo dei programmi di mobilità degli studenti la leale e costante collaborazione da parte dei Consigli di corsi di studio. Appare a tal fine utile che all'inizio di ogni anno accademico essi adottino, eventualmente rinnovandole negli anni

successivi, precise regole che disciplinino le attività di formazione all'estero dei propri studenti, indicando ogni adempimento e eventuali termini. È ovviamente necessario che gli studenti siano portati tempestivamente a conoscenza di tali regole, le quali, pertanto, dovrebbero essere racchiuse nei documenti in cui si rende pubblica l'offerta formativa dei singoli corsi di studio.

In particolare, i corsi frequentati, gli esami sostenuti ed i crediti acquisiti presso le Istituzioni ospitanti, devono essere riconosciuti a pieno titolo:

a) se preventivamente approvati dall'istituzione di provenienza; b) se conformi al contratto di studio (*learning agreement*) fra le due Università e lo studente.

Il riconoscimento avverrà sulla base di un attestato rilasciato dall'Istituzione ospitante (*transcript of records*).

L'istituzione ospitante non richiederà agli studenti il pagamento di alcuna tassa, soprattassa o contributo e consentirà loro di frequentare i propri servizi (biblioteche, laboratori, mensa, servizi di assistenza, ecc.).

Gli studenti continueranno ad usufruire, durante il soggiorno all'estero, di borse, prestiti ed assegni erogati per lo studio nell'Istituzione di provenienza, ma non potranno godere contemporaneamente di altre borse erogate dalla Commissione Europea.

1.2. Il Coordinatore Responsabile

Ogni accordo bilaterale con un'Istituzione straniera prevede un docente Coordinatore responsabile dell'attuazione del progetto e l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di corso di studio (C.d.S.).

Compiti del coordinatore sono:

a) curare i rapporti con le Istituzioni coinvolte nella mobilità al fine di garantire che gli studenti trovino, presso le Istituzioni ospitanti, la necessaria assistenza accademica e da quelle sia reciprocamente incoraggiato un flusso in uscita verso questa Università;

b) avere una conoscenza approfondita dell'offerta formativa dell'istituzione partner;

c) fornire assistenza e guida agli studenti nella elaborazione dei *learnig agreements*, curando che tali accordi riflettano l'interesse formativo degli studenti stessi

d) attivarsi affinché lo spirito del programma LLP/Erasmus sia recepito in seno ai Consigli di corso di studio, elaborando, se del caso, percorsi formativi preventivamente approvati dal C.d.S. in "pacchetti didattici";

e) monitorare, direttamente e/o con l'aiuto di altri colleghi, l'attività di studio degli studenti sia in uscita che in ingresso;

f) operare all'interno della Facoltà perché quanto necessario per la realizzazione della mobilità (selezione, ratifica dei risultati ottenuti, ecc.) avvenga nei tempi e modi più adeguati;

g) collaborare con il Personale amministrativo responsabile dell'Ufficio Relazioni Internazionali per assicurare agli studenti sia in uscita che in ingresso la necessaria assistenza.

2. Ammissibilità degli studenti ERASMUS

2.1. Studenti che si recano all'estero

I fondi comunitari concessi a titolo del programma LLP/Erasmus, destinati al

cofinanziamento della mobilità per studenti e il contributo derivante da eventuale cofinanziamento sul bilancio di Ateneo, devono essere assegnati a studenti regolarmente iscritti ad un Corso di Studi che si concluda con il conseguimento:

- a) di una laurea triennale o magistrale a ciclo unico (livello “I”);
- b) di una laurea biennale specialistica o magistrale o di un diploma di specializzazione post-laurea (livello “A”);
- c) di un dottorato di ricerca (livello “D”).

2.2. Status di studente ERASMUS

Lo Status Erasmus è concesso a quegli studenti che soddisfano i criteri di eleggibilità Erasmus e vengono selezionati dall’Università per trascorrere un periodo di studi all’estero presso un’Università partner in Europa. Le due Università devono essere titolari di una Carta Universitaria Erasmus rilasciata dalla Commissione Europea.

Come previsto dal programma LLP/Erasmus possono fruire dello status di studente Erasmus anche i cosiddetti studenti “non borsisti”, ovvero studenti che, pur soddisfacendo tutti i criteri di mobilità degli studenti Erasmus e beneficiando di tutti i vantaggi correlati con lo *status* di studente Erasmus, non percepiscono una borsa di mobilità; i predetti studenti saranno autorizzati qualora sia stato assegnato almeno il 50% delle borse globalmente previste dal bando dell’anno in corso.

Si può usufruire dello status di Erasmus soltanto una volta, per un periodo minimo di tre e per un massimo di dodici mesi consecutivi secondo quanto stabilito dall’accordo bilaterale. Tale regola è valida per tutti gli studenti Erasmus, anche per coloro che non abbiano ricevuto il contributo finanziario.

2.3. Prolungamento o riduzione del soggiorno di studi

La richiesta di un eventuale periodo di prolungamento, sempre entro il limite del c.d. anno Erasmus (1° luglio – 30 settembre dell’anno successivo), deve avvenire almeno un mese prima del termine del periodo di studi all’estero, facendo pervenire all’Ufficio Relazioni Internazionali la seguente documentazione:

- 1) richiesta dello studente;
- 2) autorizzazione del docente responsabile dello scambio in seno all’Università di Palermo;
- 3) autorizzazione dell’Università ospitante.

La medesima procedura va seguita nel caso di riduzione del periodo di studi all’estero rispetto a quello previsto nell’accordo contrattuale, in ogni caso, non può essere inferiore a tre mesi. In caso di riduzione del soggiorno dovrà essere restituita la parte di finanziamento pari ai mesi di permanenza non effettuati.

3. Concorso per l’assegnazione delle borse di mobilità LLP Erasmus per studio

E’ prevista una selezione concorsuale per l’assegnazione delle borse di mobilità LLP Erasmus per studio, regolamentata annualmente da un apposito bando.

4. Procedure successive all’assegnazione delle borse LLP/ERASMUS

Lo studente vincitore della borsa di mobilità è tenuto a sottoscrivere un accordo, denominato *Contratto*, che fissa gli obblighi tra lo studente e l’Ateneo nella gestione dei

fondi comunitari concessi nell'ambito della mobilità studenti del programma LLP/Erasmus.

Parte integrante del contratto è il Promemoria per lo studente Erasmus, pubblicato integralmente sul sito internet dell'Ufficio Relazioni Internazionali.

Gli studenti che non rispetteranno il termine per la firma del contratto, pubblicato sul sito internet, saranno considerati rinunciatari, eccezion fatta per gli studenti che:

- a) abbiano obbligo di frequenza dei corsi integrativi di lingua straniera e il cui corso non sia ancora terminato;
- b) avendo ultimato il triennio e avendo fatto richiesta di una borsa di livello "A", non siano ancora in possesso di un certificato di iscrizione alla laurea specialistica.

5. Corsi di lingue straniere

Gli studenti vincitori di mobilità Erasmus possono frequentare corsi integrativi di lingua straniera organizzati dall'Università. L'iscrizione ai corsi di lingua straniera, sia per partenze al primo che al secondo semestre, dovrà essere effettuata tassativamente entro la data che sarà pubblicata sul sito internet, pena la perdita della gratuità del corso. La frequenza del 80% delle lezioni consentirà di fruirne gratuitamente, le assenze superiori al 20% o eventuale rinuncia alla mobilità, invece, porranno il corso a carico dello studente.

6. Spese di mobilità ammissibili a contributo

Le borse serviranno a far fronte alle spese di mobilità e non sono comunque intese a coprire la totalità dei costi di studio all'estero. Il contributo viene annualmente fissato dalla Commissione Europea.

6.1. Calcolo delle mensilità erogabili

Nel caso in cui il periodo di studi all'estero, in seguito ad un prolungamento o ad una riduzione, non corrisponda ad un numero intero di mensilità, si applicherà convenzionalmente la seguente regola: se lo studente ha realizzato un certo numero di mesi più una frazione di mese inferiore o uguale a 14 giorni, si applicherà l'arrotondamento per difetto (ad esempio 3 mesi e 10 giorni corrispondono a 3 mensilità); nel caso in cui la frazione sia uguale o superiore a 15 giorni, si applicherà l'arrotondamento per eccesso (ad esempio, 3 mesi e 20 giorni corrispondono a 4 mensilità).

7. Periodo trascorso all'estero

Le borse vengono assegnate per attività all'estero ammissibili a contributo nel periodo dal 1° luglio di ogni anno al 30 settembre dell'anno successivo.

8. Attività all'estero

Le borse sono assegnate esclusivamente per le seguenti attività all'estero:

- 1) studi a tempo pieno del primo, secondo o terzo ciclo (I, A, D), compresa la preparazione di una tesi (con esclusione tuttavia delle attività di ricerca non rientranti in modo specifico in un corso di studi) che conducono al conseguimento di un diploma o laurea ufficialmente riconosciuto;
- 2) stage formativi, a condizione che lo stage sia:

- preceduto o seguito da un periodo minimo di tre mesi di studi all'estero e per una durata complessiva (stage + periodo di studio) non superiore a 12 mesi;
- riconosciuto parte integrante del programma dello studente da parte dell'Istituto di provenienza;
- non finanziato da altri programmi comunitari.

9. Programmi di studio e riconoscimento accademico

9.1. *Learning agreement*

Il presente regolamento individua nel *learning agreement* lo strumento più proficuo per assicurare al singolo studente la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi prefissi attraverso la partecipazione al programma comunitario. È a tal fine indispensabile che allo studente venga garantita una guida da parte del coordinatore del programma che gli consenta la elaborazione dell'accordo che meglio si attagli alle sue esigenze, in conformità a quanto previsto al precedente punto 1.2, lett. c).

Il programma di studio dello studente, concordato tra questi ed il coordinatore, dovrà essere approvato entro il termine perentorio stabilito dall'Ufficio Relazioni Internazionali dal Consiglio del C.d.S. di pertinenza o, in caso di urgenza, dal Presidente del C.d.S. In esso andranno indicate le attività formative dell'università ospitante, che sostituiranno alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza per un numero di crediti equivalente. Tale numero corrisponde in linea di massima a quello che lo studente avrebbe acquisito nello stesso periodo di tempo presso la propria università (ad es. 60 in un anno, 30 in un semestre, 20 in un trimestre, ecc.). La mancata deliberazione in ordine alla proposta di *learning agreement* entro il termine perentorio comporta il congelamento della mobilità per lo studente e la richiesta di chiarimenti al Coordinatore ed al Presidente del C.d.s. da parte della Commissione per le relazioni internazionali (CORI).

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche delle Facoltà o dei C.d.S. interessati, la scelta delle attività formative da svolgere presso l'Università ospitante e da sostituire a quelle previste nel corso di appartenenza, viene effettuata con la massima flessibilità, sulla base del criterio di ragionevolezza, perseguendo non la ricerca degli stessi contenuti ma la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza e l'effettiva coerenza interna del curriculum dello studente.

In particolare, ciò implica la possibilità di introdurre nel *learning agreement* insegnamenti dell'istituzione partner che non trovano diretta corrispondenza nell'ordinamento didattico del C.d.S., anche in termini di riconoscimento di cfu. Può essere pertanto utile predisporre piani di studio-tipo, concordati con la Università partner, da indicare allo studente e il numero di crediti corrispondenti che gli saranno riconosciuti. Tali piani di studio-tipo verranno formulati tenendo conto della specificità della formazione offerta dall'istituzione straniera.

Una volta concordato e approvato il programma di studio all'estero, le parti interessate – lo studente, l'istituto di origine nella figura del coordinatore del progetto, il Presidente del C.d.S., l'Ufficio Erasmus e l'istituto ospitante – stipulano un contratto di studio (*Learning agreement*). Tale documento, che descrive il programma di studio all'estero, costituisce il presupposto per il pieno riconoscimento accademico del periodo trascorso presso l'istituzione straniera.

Il *learning agreement* deve essere formulato in modo da consentire di modificare il programma di studio inizialmente concordato nell'ipotesi in cui ricorrano circostanze ritenute plausibili da parte del Coordinatore. Per garantire il pieno riconoscimento di tutti i

corsi seguiti all'estero è necessario che il Consiglio del Corso di Studi di pertinenza approvi le modifiche apportate.

È pertanto indispensabile che lo studente sappia che, ai fini di un loro pieno riconoscimento, i corsi ed il programma di studio infine scelti dovranno essere preventivamente approvati sia dall'istituto di origine che da quello ospitante.

Potrà venire concesso, previa esplicita delibera del Consiglio di C.d.S., l'esonero da eventuali vincoli di propedeuticità. Viene altresì garantito il riconoscimento della frequenza (inclusa quella obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'Università di Palermo.

9.2. Riconoscimento accademico

Il C.d.S. è l'unico organismo abilitato al riconoscimento accademico del periodo di studio effettuato all'estero che deve essere coerente e conforme con quanto precedentemente approvato nel *Learning Agreement* e certificato, riguardo al tipo di attività svolta, dal *Transcript of Records*, redatto dall'istituto ospitante, che descrive i risultati accademici di ogni studente prima e dopo il periodo di studio all'estero. Ogni corso seguito dallo studente viene trascritto sul libretto e corredato non solo dei crediti ECTS ma anche dal voto ottenuto nella scala di voti locale e, preferibilmente, dal voto della scala dei voti ECTS.

Il principio su cui si fonda l'azione LLP/Erasmus consiste nel riconoscimento totale dei crediti acquisiti. E questo in aderenza a quanto affermato dalle linee guida del programma LLP/Erasmus, secondo cui *“l'Università di appartenenza deve assicurare che il periodo di studio effettuato all'estero venga riconosciuto e venga considerato come un analogo periodo di studio effettuato nella propria Università”*. Conseguentemente, è da escludere la possibilità di prevedere esami integrativi volti a colmare eventuali lacune anche in termini di cfu tra le discipline.

Gli esami sostenuti dallo studente verranno poi ratificati dal Consiglio del Corso di Studi di pertinenza che ne darà comunicazione alle Segreterie Studenti per la registrazione.

È infine compito del Consiglio del Corso di Studi di pertinenza convertire in trentesimi i voti riportati all'estero, sulla base della vigente *“Tabella di conversione Sistema ECTS”* adottata con delibera del Senato accademico.

10. I doveri dello studente Erasmus

Cosistuiscono doveri dello studente: rispettare le norme e gli obblighi del contratto Erasmus stipulato con l'università d'origine; garantire che ogni cambiamento del contratto di studio (*learning agreement*) sia tempestivamente concordato per iscritto con entrambe le università (università d'origine e università ospitante); trascorrere l'intero periodo di studi, come da contratto, presso l'università ospitante, sostenendo esami o altre prove di valutazione, nel rispetto delle norme e dei regolamenti in vigore; stilare, al rientro, una relazione sul periodo di studi Erasmus

11. Monitoraggio dei programmi LLP/Erasmus

La Commissione per le relazioni internazionali (CORI), in collaborazione con l'Ufficio LLP/Erasmus, ha il compito di attuare un monitoraggio dell'andamento dei programmi di mobilità, prevedendo audizioni dei Coordinatori e dei Presidenti di C.d.S. e, nei casi di gravi inadempienze, la chiusura dell'accordo interuniversitario o la sostituzione del Coordinatore.

Qualora la richiesta di mobilità verso una data destinazione non possa essere soddisfatta per eccesso di domande, il numero di borse potrà essere ampliato nel bando successivo, accertata la disponibilità dell'istituzione partner. Analogamente, quando la richiesta di mobilità verso una data destinazione sia inferiore al numero di borse messe a disposizione, nel bando successivo il relativo numero potrà essere ridotto.

12. Incentivi alla mobilità

Allo studente che abbia trascorso un periodo di studio nell'ambito del programma LLP/Erasmus verrà riconosciuto, in sede di laurea, un punto intero che sarà aggiunto al punteggio di base quale determinato dalle Segreterie didattiche, a condizione che lo studente abbia conseguito all'estero almeno 15 cfu o, se studente di un corso di laurea specialistica o magistrale, abbia svolto all'estero attività di studio finalizzata alla redazione della tesi di laurea.

B. MOBILITÀ STUDENTI AI FINI DI PLACEMENT (STUDENTS' MOBILITY PLACEMENT, SMP)

1. Finalità

Le borse di mobilità ERASMUS *PLACEMENT* sono rivolte a:

- studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico
- laureati iscritti ai corsi di laurea biennale ed ai corsi di specializzazione
- dottorandi

che intendono svolgere uno stage, attività di tirocinio formativo, presso imprese, centri di formazione e di ricerca presenti in uno dei Paesi europei partecipanti al Programma. Sono esclusi dalla mobilità per *placement*: gli Uffici Relazioni Internazionali presso gli Istituti di Istruzione Superiore, gli Uffici ed Enti che gestiscono programmi comunitari, le Istituzioni comunitarie, le Rappresentanze diplomatiche nazionali del paese di appartenenza dello studente e presenti nel paese ospitante quali Ambasciate o Consolati.

Si intende per "impresa" "*qualsiasi azienda del settore pubblico o privato che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, compresa l'economia sociale*". Questa definizione comprende imprese, centri di formazione, centri di ricerca e altre organizzazioni.

Nel caso di tirocinio presso Istituti di Istruzione Superiore (es.: laboratori di università, biblioteche universitarie, etc.) l'attività di formazione deve essere chiaramente espressa nel piano di lavoro.

I dottorandi che usufruiscono della borsa dottorale ed eventualmente della relativa maggiorazione per il periodo all'estero, dovranno verificare la compatibilità del suddetto finanziamento con la borsa LLP/Erasmus Placement erogata dalla Commissione Europea. L'Erasmus Placement può costituire a tutti gli effetti Tirocinio curriculare oppure può essere riconosciuto come tirocinio *ex post*, o come crediti aggiuntivi non utili al conseguimento del titolo, a seconda di quanto previsto nei regolamenti didattici dei diversi corsi di studio.

2. Concorso per l'assegnazione delle borse di mobilità LLP Erasmus per Placement

E' prevista una selezione concorsuale per l'assegnazione delle borse di mobilità LLP Erasmus per placement, regolamentata annualmente da un

apposito bando.

3. Durata del tirocinio e contributo

La durata del tirocinio Erasmus Placement deve essere compresa tra i 3 e i 5 mesi. I tirocini di durata inferiore o superiore non sono finanziabili.

Per avere diritto al contributo finanziario concesso dall'Unione europea il tirocinio deve essere di almeno 3 mesi pieni (90 giorni).

Il contributo sarà erogato in due rate: l'80% del totale sarà versato all'inizio del periodo di tirocinio. Il conguaglio sarà calcolato ed erogato al rientro dello studente, dietro presentazione dei documenti finali.

C. MOBILITÀ DOCENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICA (TSA)

1. Ammissibilità dei docenti Erasmus

I fondi comunitari concessi a titolo del programma LLP/Erasmus, destinati alla mobilità per attività didattica, sono assegnati a docenti partecipanti ad un programma approvato nell'ambito dell'Erasmus University Charter e che si recano all'estero per svolgere attività ammissibili a contributo (cfr. l'art. 3) presso l'Istituto associato in un Paese partecipante al programma, diverso da quello del beneficiario.

2. Spese di mobilità ammissibili a contributo

Il contributo finanziario sarà destinato a compensare forfettariamente le spese le spese di viaggio, di vitto e di alloggio e non copre la totalità dei costi di docenza all'estero.

Il contributo è assegnato per attività di docenza all'estero nel periodo compreso tra il 1 luglio di ogni anno ed il 30 settembre dell'anno successivo per almeno cinque ore di lezione di corsi regolari integrati nei programmi di studio dell'Istituto ospitante e in ogni caso per soggiorni aventi durata non superiore a sei settimane.

Per garantire la partecipazione del maggior numero possibile di docenti, la priorità sarà data ai docenti che si recano all'estero per la prima volta nell'ambito del progetto.

Per il personale disabile è previsto un contributo Erasmus aggiuntivo.

3. Attività all'estero

Il contributo è assegnato esclusivamente per effettuare un periodo di docenza presso l'Istituto ospitante; l'Istituto di provenienza e l'Istituto ospitante garantiranno l'inserimento dei corsi tenuti dal docente nel programma regolare dell'Istituto ospitante.

Avranno priorità le attività di mobilità che:

- contribuiscono alla produzione di nuovo materiale didattico;
- servono a consolidare ed ampliare i rapporti tra dipartimenti e facoltà ed a preparare progetti futuri di cooperazione.

D. MOBILITÀ DOCENTI E ALTRO STAFF PER FORMAZIONE (STT)

1. Ammissibilità dei docenti e altro staff Erasmus

I fondi comunitari concessi a titolo del programma LLP/Erasmus, destinati alla mobilità

per attività di formazione, sono assegnati al personale docente e non docente dell'Università di Palermo che si recano all'estero per usufruire di un periodo di formazione presso Istituti di istruzione superiore titolari dell'Erasmus University Charter e/o presso imprese presenti in uno dei Paesi partecipanti al Programma. Questo tipo di mobilità (attraverso seminari, corsi, affiancamento, ecc.) mira al trasferimento di competenze, all'acquisizione di capacità pratiche e all'apprendimento di buone prassi da parte dei beneficiari.

Prerequisito per l'assegnazione di ogni contributo è la presentazione di un piano di lavoro concordato tra l'Istituto di appartenenza e l'Istituto e/o impresa di accoglienza.

2. Spese di mobilità ammissibili a contributo

Il contributo finanziario sarà destinato a compensare forfettariamente le spese le spese di viaggio, di vitto e di alloggio.

Per il personale disabile è previsto un contributo Erasmus aggiuntivo.

3. Attività all'estero

Il contributo è assegnato per attività di formazione all'estero per una durata minima di una settimana (cinque giorni lavorativi) e una durata massima di sei settimane.

Titolo II – IL RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO (VISITING STUDENTS)

Premessa.

Oggetto del presente Titolo è il riconoscimento delle attività formative svolte presso Università di Paesi dell'Unione Europea ed Università di Paesi extra-comunitari presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS o che preveda sistemi di riconoscimento reciproco dell'attività formativa svolta. A tutti i fini del presente regolamento 1 credito ECTS è uguale ad 1 Credito Formativo Universitario (CFU).

A tal fine, è necessario:

- a) che l'Università degli studi di Palermo abbia concluso un accordo ufficiale di cooperazione, nel caso di Paesi extracomunitari;
- b) sia stata effettuata una analisi preventiva e concordata delle attività formative che lo studente intende svolgere.

Durata del soggiorno

Il soggiorno ha, di norma, una durata compresa fra 3 e 12 mesi.

Procedure per il riconoscimento del periodo di studi all'estero

Prima della partenza, lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio presso Università straniera elabora, insieme al Presidente del C.d.S. di appartenenza o ad un delegato del C.d.S., un proprio piano di studi indicante le attività formative dell'università ospitante, che sostituiranno alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza per un numero di crediti equivalente. Tale numero corrisponde in linea di massima a quello che lo studente avrebbe acquisito nello stesso periodo di tempo presso la

propria università (ad es. 60 in un anno, 30 in un semestre, 20 in un trimestre, ecc.).

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche delle Facoltà o dei C.d.S. interessati, la scelta delle attività formative da svolgere presso l'Università ospitante, e da sostituire a quelle previste nel corso di appartenenza, viene effettuata con la massima flessibilità, perseguendo non la ricerca degli stessi contenuti ma la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza e l'effettiva coerenza interna del curriculum dello studente.

In particolare, ciò implica la possibilità di introdurre nel *learning agreement* insegnamenti dell'istituzione straniera che non trovano diretta corrispondenza nell'ordinamento didattico del C.d.S., anche in termini di riconoscimento di cfu.

Il piano di studi elaborato deve essere formalmente approvato prima della partenza dello studente. A tal fine il Presidente o un delegato del C.d.S. sottoscrive sia l'accordo didattico (Learning Agreement) con l'elenco dei corsi da sostenere, da inviare all'istituzione partner, sia il documento relativo al riconoscimento interno. Eventuali modifiche *in itinere* del piano di studi vanno similmente e preventivamente approvate.

A conclusione del periodo di studi all'estero, lo studente esibirà la certificazione dell'attività svolta, di cui il Presidente o un delegato del C.d.S. verificherà la congruità e la regolarità. Successivamente il Presidente o un suo delegato provvederà alla trascrizione delle unità didattiche positivamente seguite su apposito verbale - con l'indicazione della denominazione originale (eventualmente tradotta in una delle principali lingue europee) dell'attività formativa svolta, dei crediti, del voto tradotto secondo la scala italiana, e lo trasmette al C.d.S. per la ratifica e agli uffici responsabili (Segreterie Studenti). Tali dati saranno automaticamente accreditati successivamente nella carriera dello studente.

È compito del Consiglio del Corso di Studi di pertinenza convertire in trentesimi i voti riportati all'estero, sulla base della vigente "Tabella di conversione Sistema ECTS" adottata con delibera del Senato accademico.

Agli studenti che svolgono un periodo di studio all'estero secondo le procedure definite sopra, potrà venire concesso, previa esplicita delibera del Consiglio di C.d.S., l'esonero da eventuali vincoli di propedeuticità. Viene altresì garantito il riconoscimento della frequenza (inclusa quella obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'Università di Palermo.

Allegato A

**Criteri per la valutazione della carriera scolastica
dei candidati al programma LLP/Erasmus**

a) Studenti delle lauree triennali o delle lauree magistrali a ciclo unico

I punti da assegnare sono calcolati sulla base della media dei voti (M) e sulla base del numero degli esami sostenuti, espressi in Crediti Formativi Universitari (CFU), calcolata con il sistema della *media ponderata* in cui i pesi sono proprio i CFU. Questi ultimi rientrano nel calcolo attraverso un coefficiente di regolarità r , in modo da ottenere una Media Corretta (MC). In tal modo risulta avvantaggiato, a parità di media, lo studente regolare che ha un numero di CFU più elevato. La formula utilizzata è: $MC=M*r$. Il valore della MC verrà poi convertito in quinti. Lo sviluppo del calcolo si effettua:

i) calcolo di (M) = media dei voti

ii) calcolo di r = coefficiente di regolarità

Per potere premiare gli studenti regolari rispetto a quelli che lo sono meno, si inserisce nella formula un coefficiente r i cui valori dipendono di CFU accumulati:

da 15 a 30 CFU $r = 0,85$

da 31 a 60 CFU $r = 0,90$

da 61 a 90 CFU $r = 0,95$

da 91 in poi $r = 1$

iii) calcolo di MC e conversione in quinti

Quando $r = 1$, $MC = M$, mentre in tutti gli altri casi MC è minore di M.

Per potere esprimere i valori in una scala 0-5, occorre riscalarli proporzionalmente i valori di MC, espressi in

trentesimi, in un punteggio P(5) che va da 0 a 5, secondo la seguente formula:

$P(5) = MC:3-5$

b) Studenti iscritti alla laurea biennale specialistica o magistrale

Per detti studenti si assume come dato di base il voto riportato all'esame della laurea triennale. Applicare, infatti, un criterio proporzionale di conversione dall'intervallo del voto di laurea 66/110 a quello in quinti 0/5, non permetterebbe una buona discriminazione in termini di voto di laurea in quanto, di fatto, le votazioni di laurea sono percentualmente concentrate nella fascia da 90 a 110. Si pone, quindi, come riferimento per l'attribuzione del punteggio in quinti, la seguente tabella:

voto di laurea	punteggio
da 108 a 110:	5
da 105 a 107:	4
da 100 a 104:	3
da 90 a 99:	2
meno di 90:	1

c) Studenti di un diploma di specializzazione post-laurea o ammessi alla frequenza di dottorato di ricerca

Analogamente a quanto al punto precedente, per tali studenti si assume come dato di base il voto riportato all'esame della laurea specialistica o magistrale o del vecchio ordinamento, secondo la seguente tabella:

voto di laurea	punteggio
da 108 a 110:	5
da 105 a 107:	4
da 100 a 104:	3
da 90 a 99:	2
meno di 90:	1